

## CASSETTE DI SICUREZZA

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**  
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**  
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280  
Indirizzo telematico: **[info@bancadelpiemonte.it](mailto:info@bancadelpiemonte.it) / [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)**  
Codice ABI: **03048**  
Capitale sociale: **€ 100.000.000 i.v.**  
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**  
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

#### Struttura e funzione economica

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. “cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

#### Principali rischi:

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le “condizioni massime” applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<u>Canone di locazione</u>		
<b>Volume cassette di sicurezza dmc</b>	<b>Tipo cassetta</b>	<b>Canone annuo</b>
Fino a 13	A	€ 51,65
Da 14 a 19	B	€ 74,24
Da 20 a 25	C	€ 96,84
Da 26 a 37	D	€ 154,31

Da 38 a 48	H	€ 200,19
Da 49 a 74	E	€ 284,05
Da 75 a 147	F	€ 535,83
Da 148 a 294	G	€ 839,24

**Limite di giacenza assicurato compreso nel canone € 10.000,00**

E' facoltà del Cliente elevare, a pagamento, tale limite assicurativo di giacenza oltre a € 10.000,00 e fino ad un massimo di € 100.000,00. In tal caso il Cliente dovrà corrispondere un premio suppletivo pari al 3 per mille, calcolato sull'incremento del limite di giacenza assicurato, compreso nel canone.

Ad esempio: massimale richiesto dal Cliente € 100.000,00; limite di giacenza assicurato compreso nel canone € 10.000,00; l'incremento del limite di giacenza è dato dalla differenza tra € 100.000,00 e € 10.000,00, quindi € 90.000,00 e il premio suppletivo è dato da € 90.000,00 \* 3 per mille e cioè € 27000.

## Altre voci di costo

Diritto di cointestazione e / o delega	€ 6,45 per persona
--	--------------------

## Valuta di addebito / Periodicità

Valuta di addebito	Data contabile
Periodicità di addebito	Annuale

## Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni:

Comunicazioni inviate tramite servizio postale	€ 1,10 per invio con recupero trimestrale
--	---

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere in qualunque momento dal contratto dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 5 giorni.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo previsto per l'estinzione di un rapporto di cassetta di sicurezza è pari a 5 gg. lavorativi successivi alla data di richiesta estinzione.

### Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR ), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuta dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)\*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

\*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

## GLOSSARIO

<b>Canone di locazione</b>	E' il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.